GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento del 23 settembre 2026 [10310017]

VEDI ANCHE Newsletter del 12 novembre 2026

[doc. web n. 10310017]

Provvedimento del 23 settembre 2026

Registro dei provvedimenti
n. 642 del 23 settembre 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito "Codice");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito "regolamento del Garante n. 1/2019");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (doc. web n. 1098801);

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

1.1. Origine dell'istruttoria preliminare

Con segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144 del Codice, pervenuta il 30 dicembre 2024, il sig. XX (di seguito, il "segnalante") ha rappresentato di aver ricevuto, in pari data, una chiamata avente finalità promozionali sulla propria utenza mobile, da lui iscritta al Registro pubblico delle opposizioni (di seguito "RPO") sin dal 31 agosto 2024, da parte della società Business School S.r.l., con sede legale in Milano, via San Gregorio 55, P.IVA 07147430826 (di seguito, la "Società" o il "titolare del trattamento").

Il segnalante ha riferito che, a fronte della contestazione dell'iscrizione della propria utenza al RPO, l'operatrice della Società ha sostenuto l'esistenza di un "consenso esplicito" al trattamento dei suoi dati e si è rifiutata di indicarne l'origine, interrompendo bruscamente la comunicazione telefonica.

Con la medesima segnalazione, trasmessa per conoscenza anche alla Società, il segnalante ha altresì esercitato formalmente i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento.

1.2. Attività svolta

Con nota del 18 aprile 2025 l'Ufficio ha disposto l'archiviazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento del Garante n. 1/2019, per carenza della documentazione a corredo. Con nota del 2 maggio 2025 il segnalante ha integrato la documentazione, rinnovando la richiesta di approfondimento istruttorio.

A seguito dell'integrazione, l'Ufficio ha richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 157 del Codice (nota del 1° agosto 2025, prot. n. 108053), di fornire osservazioni in ordine alla gestione delle attività di contatto promozionale e dei relativi consensi, nonché alle modalità con cui aveva dato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti del 30 dicembre 2024, con obbligo di trasmettere la risposta, entro venti giorni, sia all'Autorità che al segnalante.

In data 7 agosto 2025 la Società ha inviato una comunicazione al solo segnalante, contenente scuse generiche e la proposta di un contatto telefonico informale, senza fornire alcun riscontro di merito alle istanze di esercizio dei diritti. In data 19 agosto 2025 la Società ha trasmesso, in via esclusiva all'Autorità, le proprie osservazioni formali, dichiarando di non detenere dati personali riferibili al segnalante, di acquisire le liste di contatti da fornitori verificati, in particolare da XX e di ritenere il contatto riconducibile a un errore materiale di digitazione da parte di un'operatrice.

Con nota del 27 agosto 2025 il segnalante ha rassegnato le proprie controdeduzioni, evidenziando l'inottemperanza della Società alle prescrizioni impartite dall'Ufficio quanto alla trasmissione del riscontro a entrambi i destinatari, nonché il perdurare dell'assenza di un riscontro formale e completo alle istanze di esercizio dei diritti.

2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE

2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice)

In base all'esame degli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte e all'accertamento delle presunte violazioni, con nota del 4 novembre 2025 (prot. n. 146790), notificata ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'Ufficio ha avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti del titolare del trattamento, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Le presunte violazioni contestate sono le seguenti:

a) artt. 5, par. 1, lett. a), 12, commi 3 e 4, 15, 17 e 21, del Regolamento, per aver omesso di fornire un idoneo e tempestivo riscontro all'istanza di esercizio dei diritti presentata dal segnalante il 30 dicembre 2024;

b) artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento e art. 130 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali – il contatto telefonico promozionale del 30 dicembre 2024 – in assenza di idonea base giuridica e in violazione della disciplina sull'iscrizione al RPO;

c) art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e art. 157 del Codice, in relazione all'art. 31 del Regolamento, per inottemperanza alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 1° agosto 2025, avendo la Società omesso di trasmettere il riscontro con le modalità integrali ivi prescritte.

2.2. Difese della parte (art. 166, comma 6, del Codice)

Con memoria difensiva del 4 dicembre 2025, la Società, per il tramite dell'Avv. Marco Casablanca del Foro di Catania e in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, ha contestato la fondatezza delle violazioni ipotizzate.

Quanto al ritardato riscontro, la Società ha riconosciuto il ritardo, attribuendolo a una disfunzione organizzativa interna e alla difficoltà di rintracciare, nei propri archivi, dati riferibili al segnalante, poi risultati non detenuti, escludendo qualsiasi intento elusivo e dichiarandosi disponibile ad adeguare i propri protocolli interni.

Con riferimento al contatto promozionale, la Società ha prodotto documentazione (contratto d'ordine del 21 ottobre 2024 con il fornitore XX, bonifico di pagamento, comunicazione di trasmissione dei nominativi, fattura n. 1288/2024 e dichiarazione sottoscritta dall'operatrice incaricata) volta a dimostrare l'acquisto di 1.500 anagrafiche profilate, dichiarate conformi al RPO dal fornitore, con target geografico limitato a Comuni della Campania e della Puglia. Ha sostenuto che l'utenza del segnalante non fosse compresa tra i nominativi forniti e che il contatto fosse stato causato da un errore materiale di digitazione delle ultime cifre del numero da parte dell'operatrice, rilevando altresì che il segnalante, residente in Sicilia e ricercatore universitario, non rientrasse nel target della campagna pubblicitaria.

Quanto alla mancata trasmissione del riscontro a entrambi i destinatari, la Società ha riconosciuto l'omissione, attribuendola a un disguido organizzativo interno verificatosi in concomitanza con la chiusura estiva aziendale.

La Società ha infine dato conto delle misure correttive adottate, consistenti in un richiamo operativo al personale addetto volto a prevenire il ripetersi di errori di composizione, concludendo per l'archiviazione del procedimento, in via principale, e, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione in misura minima.

3. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

Il Regolamento impone al titolare del trattamento di fornire riscontro alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta (art. 12, par. 3), termine prorogabile solo previa motivata comunicazione all'interessato entro il medesimo termine (art. 12, par. 4). Ogni trattamento deve inoltre fondarsi su una delle condizioni di liceità previste dall'art. 6 ed essere effettuato nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a). In materia di comunicazioni indesiderate a fini promozionali, l'art. 130 del Codice e la disciplina sul RPO vietano il contatto telefonico dell'interessato che vi si sia opposto mediante iscrizione al registro, salva la sussistenza di un consenso specifico e successivo. Infine, l'art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e l'art. 157 del Codice attribuiscono al Garante il potere di richiedere al titolare ogni informazione necessaria all'espletamento dei propri compiti, e l'art. 31 del Regolamento impone di cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo.

Le argomentazioni difensive della Società non appaiono idonee a escluderne integralmente la responsabilità.

È pacifico, e non contestato dalla Società, che il riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti del 30 dicembre 2024 sia pervenuto soltanto il 7 agosto 2025, oltre sette mesi dopo, e unicamente a seguito dell'intervento dell'Autorità. Le ragioni addotte dalla Società, ovvero la difficoltà di rinvenire, nei propri archivi, i dati del segnalante, non giustificano l'inerzia protratta, posto che l'art. 12, par. 3, del Regolamento impone comunque un riscontro, anche solo interlocutorio, entro il termine di un mese, a prescindere dall'esito degli accertamenti interni. Né può ritenersi adeguato il riscontro poi effettivamente fornito, limitato a scuse generiche e alla proposta di un contatto telefonico informale, modalità non idonea a garantire un riscontro scritto, completo e tracciabile, in relazione all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento. La violazione investe anche il principio di trasparenza e correttezza che deve informare i trattamenti di dati personali (art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento).

Con riferimento al contatto promozionale in questione, la documentazione prodotta dalla Società in sede difensiva attesta l'esistenza di una procedura di approvvigionamento di anagrafiche da un fornitore terzo che dichiara di verificarne la conformità al RPO, e rende plausibile che il contatto sia stato originato da un errore di digitazione da parte dell'operatrice, piuttosto che da un utilizzo massivo e consapevole di dati non filtrati. Tali circostanze incidono sulla gravità della condotta, riducendone la portata soggettiva, ma non valgono a escludere la violazione oggettivamente contestata: resta infatti accertato che l'utenza del segnalante, iscritta al RPO dal 31 agosto 2024, è stata effettivamente contattata a fini promozionali il 30 dicembre 2024, in assenza di consenso specifico e successivo all'iscrizione, con ciò realizzando la fattispecie vietata dall'art. 130 del Codice, a prescindere dal fatto che il medesimo numero non risultasse, secondo quanto dichiarato dalla Società, tra quelli oggetto di fornitura verificata.

In base al principio di responsabilizzazione (accountability) di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, il titolare del trattamento risponde dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento per assicurare che il trattamento avvenga in conformità al Regolamento, ivi compresa la prevenzione di contatti verso numerazioni non incluse nelle liste filtrate; la stessa dinamica dell'errore descritta dalla Società, ovvero la digitazione manuale di un'utenza asseritamente simile a quella verificata, rivela l'assenza di un controllo automatizzato idoneo a impedire la composizione di numerazioni estranee all'elenco filtrato: tali misure, pertanto, non si sono rivelate idonee a prevenire la realizzazione, seppur accidentale, del contatto indesiderato, con conseguente imputabilità al titolare del trattamento.

Quanto, infine, alla mancata trasmissione del riscontro del 19 agosto 2025 anche al segnalante, in violazione dell'espressa prescrizione contenuta nella nota dell'Ufficio del 1° agosto 2025, la spiegazione fornita dalla Società (un disguido organizzativo interno) può incidere sulla valutazione del grado di responsabilità, ma non esclude la violazione dell'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dall'art. 157 del Codice, in relazione all'art. 31 del Regolamento, posto che l'adempimento tempestivo e integrale alle richieste dell'Autorità, nelle modalità da questa specificamente prescritte, costituisce condizione essenziale per l'efficace esercizio dei poteri di controllo attribuiti al Garante.

Deve pertanto ritenersi che Business School S.r.l. abbia trattato i dati personali del segnalante in violazione del principio di liceità di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento e in assenza di idonea base giuridica ai sensi dell'art. 130 del Codice, e abbia altresì violato gli obblighi di trasparenza, correttezza e di riscontro alle istanze dell'interessato di cui agli artt. 12, 15, 17 e 21 del Regolamento, nonché l'obbligo di fornire riscontro alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'art. 157 del Codice, in relazione agli artt. 31 e 58, par. 1), lett. a) del Regolamento.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di tali considerazioni, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 166 del Codice, in quanto le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria e le difese addotte, pur incidendo sulla gravità soggettiva della condotta, non sono idonee a superare integralmente i rilievi formulati dall'Ufficio, e non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Pertanto, l'Autorità rileva l'illiceità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, per aver omesso di fornire un riscontro tempestivo e adeguato all'istanza di esercizio dei diritti del segnalante, per aver effettuato un contatto promozionale in assenza di idonea base giuridica in violazione della disciplina sul RPO, e per aver omesso di dare integrale seguito alla richiesta di informazioni dell'Autorità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, commi 3 e 4, 15, 17, 21, 31 e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento nonché degli artt. 130 e 157 del Codice.

La violazione accertata non può essere considerata "minore" ai sensi del considerando 148 del Regolamento, tenuto conto della natura formale e sostanziale dei diritti dell'interessato incisi (in particolare il diritto di accesso e di opposizione) e della durata particolarmente significativa dell'inosservanza dei termini procedimentali stabiliti dal Regolamento e dal Codice.

5. MISURE CORRETTIVE

Tenuto conto che la Società ha, sia pure tardivamente, dichiarato di non detenere e di non conservare alcun dato personale del segnalante e si è impegnata a non contattarlo ulteriormente, la condotta relativa al trattamento privo di idonea base giuridica può ritenersi aver esaurito i propri effetti pregiudizievoli concreti. Permane, tuttavia, l'esigenza di assicurare un riscontro formalmente e sostanzialmente conforme agli artt. 12, 15, 17 e 21 del Regolamento all'istanza del 30 dicembre 2024, non ancora integralmente soddisfatta nel merito.

Si dispone pertanto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, che la Società fornisca al segnalante, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un riscontro scritto, tracciabile e completo, in relazione all'istanza di esercizio dei diritti dallo stesso avanzata, e che, ai sensi dell'art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dell'art. 157 del Codice, comunichi all'Autorità, entro il medesimo termine, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra prescritto.

6. ORDINANZA-INGIUNZIONE

Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, il Garante ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83 del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza-ingiunzione (v. artt. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689, e 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019).

6.1. Valutazione della condotta e individuazione della sanzione applicabile

Tenuto conto che la violazione delle sopra richiamate disposizioni è riferita al medesimo trattamento, trova applicazione l'art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento. Ai fini della determinazione del massimo edittale si fa riferimento al limite di euro 20.000.000,00, in ragione del fatturato desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio della Società.

6.2. Quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 83, par. 2, del Regolamento)

La sanzione amministrativa pecuniaria va determinata nell'ammontare, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

- il contatto promozionale ha riguardato un unico episodio, di durata particolarmente contenuta (46 secondi), riferito a un solo interessato, laddove per contro l'inosservanza del termine per il riscontro alle istanze dell'interessato si è protratta per oltre sette mesi (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

- la condotta della Società in ordine al contatto promozionale risulta connotata da colpa, e non da dolo, avuto riguardo alla documentata esistenza di una procedura di acquisizione di anagrafiche presso un fornitore terzo dichiaratamente verificato (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

- il trattamento ha riguardato una categoria di dati non particolare, quale l'utenza telefonica, e non risulta aver avuto carattere sistematico (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),

si ritiene che, nel caso di specie, il livello di intensità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia complessivamente basso, sebbene aggravato sotto il profilo procedurale dalla durata dell'inadempimento all'obbligo di riscontro.

Ciò premesso, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:

- quale circostanza attenuante, la misura correttiva che la Società ha dichiarato di aver adottato successivamente ai fatti, consistente nel richiamo operativo al personale incaricato volto a prevenire il ripetersi di errori di composizione che, seppur non risolutivo, consente di attenuare il rischio di ulteriori contatti indebiti, anche in ragione del limitato volume di contatti promozionali realizzati (cfr. art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

- quale circostanza aggravante, il grado di responsabilità del titolare, tenuto conto che le misure tecniche e organizzative adottate, per impostazione predefinita, ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento, non si sono rivelate idonee a prevenire la realizzazione, seppur accidentale, del contatto indesiderato (cfr. art. 83, par. 2, lett. d), del Regolamento);

- quale circostanza attenuante, l'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori a carico della Società da parte di questa Autorità (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall'art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare

l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 8.000 (ottomila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, commi 3 e 4, 15, 17 e 21 e 31 del Regolamento, nonché degli artt. 130 e 157 del Codice.

Si ritiene, inoltre, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, in ragione del disvalore della complessiva condotta, caratterizzata da una sostanziale disapplicazione di principi cardine della normativa in materia di protezione dei dati personali e avuto riguardo alla particolare invasività delle campagne di telemarketing.

PER QUESTI MOTIVI

ai sensi degli artt. 57 e 83 del Regolamento, si dichiara l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato e della condotta posta in essere dalla Business School S.r.l., con sede legale in Milano, via San Gregorio 55, P.IVA 07147430826, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, commi 3 e 4, 15, 17, 21, 31 e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, nonché degli artt. 130 e 157 del Codice, nei termini di cui in motivazione;

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, si prescrive alla Business School S.r.l. di conformarsi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla prescrizione formulata al par. 5 del presente provvedimento;
ai sensi dell'art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dell'art. 157 del Codice, si prescrive alla Business School S.r.l. di comunicare all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta al punto che precede;

SI ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento, nonché dell'art. 166 del Codice, alla predetta Business School S.r.l. di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.

SI INGIUNGE

alla predetta Business School S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/1981.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato.

SI DISPONE

- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del segnalante, persona fisica;

- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;

- ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione della violazione e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato presso il tribunale ordinario del luogo individuato nel

medesimo art. 10, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori